

**Decreto federale
concernente l'adesione della Svizzera
al Centro internazionale per l'agricoltura
e le scienze biologiche
(Centre for Agriculture and Bioscience International - CABI)**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999¹,
decreta:

Art. 1

1 L'Accordo concernente il Centro internazionale per l'agricoltura e le scienze biologiche (CABI) dell'8 luglio 1986 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato ad aderire all'Accordo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

1735

¹ FF 2000 573